



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

Data: 05/10/2020
Protocollo: 80/2020/ap/IV
Oggetto: Congedo Covid-19 per quarantena scolastica figli

A tutte le strutture

Carissime/i,

in tema di misure di prevenzione del contagio e per favorire la conciliazione vita-lavoro di molti genitori di figli studenti in questo particolare periodo, l'Inps ha emanato il 2 ottobre u.s. la circolare n. 116 (che trovate in allegato), con la quale fornisce istruzioni rispetto alla durata, al campo di applicazione soggettivo e oggettivo del diritto alla fruizione del **congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli**, come introdotto dal Decreto Legge 111/2020.

Elenchiamo, di seguito, le principali caratteristiche e regole applicative del suddetto congedo:

- possono usufruire del congedo esclusivamente i lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro;
- il congedo è fruibile per periodi di quarantena rientranti nel periodo 9 settembre 2020-31 dicembre 2020;
- per i giorni di congedo è riconosciuta alla lavoratrice/tore una indennità pari al 50% della retribuzione mensile con contribuzione;
- il congedo è fruibile durante il periodo di quarantena scolastica del figlio "convivente" (in tal caso fa fede il luogo di residenza del minore che deve coincidere con quello del genitore che richiede il congedo) e "minore di 14 anni" (il minore non deve aver compiuto 14 anni) a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico e per il quale il Dipartimento della ASL territorialmente competente abbia adottato il relativo provvedimento di quarantena del minore;
- può fruirne uno solo dei genitori oppure entrambi ma in giorni non coincidenti;

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE
Via Lucullo 6, 00187, Roma
T: +39 06 47531
F: +39 064753208
Email: info@uil.it
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA
International Trade Union House
Boulevard Roi Albert II, 5
B-1210 Bruxelles
T: +32 (0) 22183055
Email: bruxelles@uil.it

- la domanda di congedo (che può avere ad oggetto anche periodi precedenti la data di presentazione della domanda stessa, dato che la possibilità di fruire del congedo decorre dal 9 settembre u.s.), può essere effettuata tramite il nostro patronato ITAL. Alla domanda si ricorda che andrà allegato il provvedimento della ASL (con possibilità di fornirlo nei 30 giorni successivi alla domanda laddove non sia ancora in possesso del richiedente).

Compatibilità del congedo Covid-19 e fattispecie di assenza dal lavoro dell'“altro genitore convivente con il figlio posto in quarantena scolastica”:

- in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica;
- se un genitore sta fruendo del congedo di maternità/paternità, l'altro genitore può fruire del Congedo Covid-19 per un figlio diverso da quello per cui si è in congedo di maternità/paternità;
- se uno dei due genitori è in ferie, l'altro genitore può fruire, nel medesimo periodo, del congedo Covid per quarantena scolastica del figlio;
- è compatibile con il congedo Covid-19 anche la fattispecie in cui uno dei due genitori sia in aspettativa non retribuita. L'altro genitore potrà, quindi, fruire del diritto al congedo Covid-19;
- se uno dei genitori è un soggetto fragile (come definito dalla Circolare congiunta Ministero Lavoro e Salute n. 13 del 4/9/2020), l'altro genitore potrà fruire del Congedo Covid-19 per il figlio minore posto in quarantena scolastica;
- se un genitore sta fruendo per il figlio convivente e minore di 14 anni, dei permessi ex art 33, c. 3 e 6 della L.104/1992, oppure del prolungamento del congedo parentale ex art 33 d.lgs 151/2001 o del congedo straordinario ex art 42, c. 5 d.lgs 151/2001, l'altro genitore può, nei medesimi giorni, fruire per il medesimo figlio del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica;
- se uno dei genitori percepisce una pensione di inabilità o di invalidità al 100%, l'altro genitore potrà fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio convivente.



Incompatibilità del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica e fattispecie di assenza dal lavoro dell'“altro genitore convivente con il figlio posto in quarantena scolastica”:

- il congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio non può essere fruito per entrambi i genitori negli stessi giorni, potendone beneficiare o uno solo dei due genitori o in modalità alternativa tra gli stessi, nel periodo di quarantena disposto dalla ASL;
- per il medesimo figlio è incompatibile la fattispecie in cui, nei medesimi giorni, un genitore fruisce del congedo parentale e l'altro del congedo Covid-19 per quarantena scolastica;
- i riposi giornalieri di cui agli artt.39 e 40 del D.lgs 151/2001 (riposi per allattamento) richiesti da uno dei genitori, sono incompatibili, se coincidenti nei medesimi giorni, con il congedo Covid-19 per quarantena scolastica;
- in caso di disoccupazione o inattività di uno dei genitori, l'altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica;
- se uno dei genitori è in cassa integrazione a zero ore con percezione di CIGO, CIGS, CIG in DEROGA, Assegno Ordinario, CISOA, oppure percettore di NASpi o DIS-COLL, l'altro genitore non può fruire del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica;

Laddove invece, pur percettore di ammortizzatori sociali, continui a prestare la propria attività ad orario ridotto, l'altro genitore può fruire del Congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio;

- in caso di lavoro agile (smart-working) di uno dei genitori: durante il periodo di lavoro agile nessuno dei due genitori può fruire di congedo Covid-19 per quarantena scolastica del figlio;
- in caso di part-time o lavoro a chiamata (intermittente) di uno dei genitori, l'altro genitore non può fruire del congedo Covid-19 durante i giorni di pausa contrattuale dell'altro genitore.

La circolare Inps precisa, infine, che, per quanto riguarda i dipendenti pubblici che vogliono fruire del diritto al Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli conviventi e minori di anni 14, le modalità di fruizione e le relative indennità sono a cura dell'Amministrazione pubblica con cui intercorre il rapporto di lavoro. Per la qual cosa, la domanda di congedo andrà presentata dalla/dal dipendente pubblica/o, direttamente alla propria Amministrazione datrice di lavoro.



Lasciandovi alla lettura più complessiva ed esauriente dell'allegata circolare Inps e restando a vostra disposizione, porgiamo cordiali saluti.

La Segretaria Confederale

Ivana Veronese



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.